



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE AVVOCATURA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ELENCO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

A seguito dell'inquadramento degli incarichi legali nella categoria 21 "servizi legali", contemplata nell'allegato IIB del D.Lgs 163/06, con il presente regolamento, si intendono stabilire le modalità, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, per prestazioni d'opera intellettuale, aventi ad oggetto attività legale, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza con cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, in attuazione e nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il Comune di Ragusa intende stabilire le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati, ogniqualvolta è costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi in materia civile, penale, amministrativa, tributaria etc. che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni.

Il Comune, infatti, utilizza e valorizza anzitutto le risorse professionali interne e pertanto sarà consentito affidare incarichi legali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che per motivi contingenti, valutati singolarmente, non possono essere espletate dall'avvocatura comunale ed in ordine alle quali sia ravvisata dal Dirigente dell'ufficio legale l'opportunità di rivolgersi ai professionisti esterni.

Art. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1.-Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:

- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte della p.a degli incarichi esterni.

Art.2

PRESUPPOSTI GIURIDICI

1. Gli incarichi di cui all'art.1 sono conferiti quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a. quando l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze dell'Amministrazione ,ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;**
- b. quando è stata preliminarmente ed espressamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibile al suo interno;**
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;**
- d. sono preventivamente determinati oggetto e compenso;**
- e. deve sussistere la relativa copertura finanziaria;**

Art.3

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ,l'amministrazione predispone un bando o avviso pubblico aperto a professionisti singoli o associati ,esercenti l'attività di patrocinio dinnanzi alle magistrature di ogni ordine e grado,finalizzato a formare un apposito elenco comunale dei soggetti professionali disponibili a presentare la loro opera in suo favore ,la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Dirigente dell'Ufficio Avvocatura.

2.L'iscrizione ha luogo su domanda redatta su carta non legale ,sottoscritta dal professionista interessato o dal rappresentante dello studio associato ,deve specificare gli elementi di seguito indicati:

- a. Cognome ,nome e dati anagrafici;**
- b. Indirizzo dello studio ,recapito telefonico e fax;**
- c. Codice fiscale e partita IVA;**
- d. Certificato di iscrizione all'Albo dell'ordine di appartenenza e decorrenza;**
- e. Specificazione dell'attività prevalente;**
- f. eventuali specializzazioni;**
- g. Di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l'Ente;**
- h. espressa dichiarazione di accettare le disposizioni di cui al presente Regolamento .**

Alla domanda deve essere comunque unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione ,con le modalità di cui al DPR 445/2000,di iscrizione all'Albo professionale e che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;**
- 2) curriculum vitae ,con gli incarichi assolti e delle attività svolte .**
- 3) copia del documento di identità in corso di validità.**

3. L'iscrizione nell'elenco ,o il suo motivo di diniego ,è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Legale,le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamenti dei loro curricula entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il predetto elenco è suddiviso in 2 sezioni;

*** * la "prima è rivolta agli incarichi da affidarsi innanzi alle Giurisdizioni di merito ,per quanti non posseggono specifica Abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori**

**** la "seconda" è rivolta ai professionisti iscritti all'Albo dei Cassazionisti, per l'affidamento degli incarichi di patrocinio Innanzi alle Giurisdizioni Superiori. I professionisti che posseggono tale abilitazione sono tenuti a precisare ,nella Istanza,se intendono essere iscritti ,altresì,alla "prima" Sezione.**

5. Ciascuna sezione sarà suddivisa in 2 sottosezioni secondo il ramo di specializzazione dichiarato,di cui ,una, rivolta agli incarichi per i quali è richiesta una competenza generale, l'altra rivolta agli incarichi c.d." specialistici" in singole e specifiche materie appartenenti ai singoli diritti .

In detta ultima sotto sezione saranno iscritti esclusivamente i professionisti in possesso di specializzazione,con riferimento alla particolare esperienza acquisita ,in materia edilizia, tributaria,urbanistica ed ambiente, espropri,pubblico impiego,locazioni, recupero crediti, responsabilità civile,sanzioni amministrative.

6. L'elenco così suddiviso sarà formato secondo l'ordine di anzianità di abilitazione alla professione forense. Possono presentare domanda d'iscrizione a pena di esclusione gli avvocati ,singoli o associati iscritti da almeno 5 anni all'Albo professionale.

7. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento ed inoltre la istanza ,sottoscritta dal professionista ,deve essere indirizzata all'Ente in busta chiusa riportante sul retro oltre il nome ,cognome,indirizzo e residenza ,la dicitura"domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni del Comune di Ragusa",secondo le seguenti modalità alternative:

a)Direttamente a mezzo di presentazione all'ufficio Protocollo Generale Comunale;

b)Spedita a mezzo raccomandata AR indirizzata al Dirigente del settore Avvocatura del Comune di Ragusa c/so Italia n.72- 97110 Ragusa.

8. L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata ,con particolare riferimento ai curricula ,all'esperienza, alla specializzazione e capacità professionale dei partecipanti .

9. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula

a) l'elenco sarà aggiornato annualmente entro il 31 dicembre mediante pubblicazione di pubblico avviso

- b) in tale occasione i professionisti già iscritti sono confermati d'ufficio ,pur essendo tenuti a dichiarare l'eventuale modifica dei requisiti e delle dichiarazione in base alle quali è stata fatta l'iscrizione;
- c)La formazione ,la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Dirigente del Settore Avvocatura.

Art. 4

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art.3 è riservata esclusivamente ai professionisti legali iscritti all'Albo professionale ,secondo le condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo.
2. Possono essere iscritti professionisti che :
 - a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'Ente;
 - b) si trovino nella condizione di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge ovvero che non abbiano riportato condanne in materia di legge antimafia o che non siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi e che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
 - c) al momento della richiesta di iscrizione non abbiano contenzioso ne incarichi di consulenza in genere in contrasto con gli interessi del Comune di Ragusa , sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti.
3. All'atto del conferimento dell'incarico,i professionisti sono tenuti a formulare ,apposita dichiarazione con la quale si impegnano ,per la durata dell'incarico,a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Ragusa..
4. La presenza di situazioni o posizioni, di uno sola di queste circostanze, in contrasto con le norme del presente articolo comporta la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco.

Art.5

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

- 1.La competenza ad autorizzare il Sindaco a stare in giudizio è della Giunta Comunale. Al sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle lite al difensore.
2. Il Dirigente del settore Avvocatura nell'ipotesi in cui sarà ravvisato di affidare l'incarico a professionisti esterni,procede al relativo conferimento nel rispetto dei principi di trasparenza ,efficacia, efficienza e professionalità,attenendosi ai seguenti indefettibili criteri ed applicando la rotazione tra gli iscritti.
 - a) ramo di specializzazione
 - b) esperienze risultanti dal curriculum
 - c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, precedentemente conferiti
 - d) foro di competenza della causaDi norma ,facendo salva la verifica dei requisiti ,verranno attribuiti al medesimo professionista gli incarichi relativi ai diversi gradi della medesima vertenza ,al fine di assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza del Comune.

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, il dirigente dell'avvocatura valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.

In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, il Dirigente dell'avvocatura valuta discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.

L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art.37 del Codice deontologico forense di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro il Comune di Ragusa per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso controversie contro l'amministrazione Comunale di Ragusa a difesa di terzi, pubblici o privati, fino alla conclusione delle stesse

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art.6

INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ELENCO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art.3 comma 4, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Art.7

ONORARI

1. La misura dell'onorario verrà calcolata secondo i parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento dell'effettivo svolgimento della prestazione.

2. Quando la causa è di particolare impegno, l'onorario potrà essere mantenuto entro e non oltre la media tra il minimo ed il massimo delle tariffe professionali.

3. Per il sostegno delle spese di causa, l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula della convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato una somma a titolo di acconto che sarà determinata annualmente in base alla tipologia della causa, oltre alle spese di contributo unificato, per le spese da sostenere, da comprovarsi successivamente con idonea documentazione, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

4. per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali e la parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate.

5. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico

responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiunti per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

6. Il settore Avvocatura provvederà, successivamente alla liquidazione delle parcelle, previo accertamento della effettiva applicazione dei minimi tariffari.

Art.8

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI **DISCIPLINARE NEGOZIALE**

1. Gli incarichi sono regolati dal disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio, di cui all'all.to A del presente regolamento, nel quale sono disciplinati i rapporti tra le parti ed i loro reciproci obblighi e diritti.

2. Il disciplinare, stipulato in forma scritta, stabilisce il luogo l'oggetto il compenso e la natura della collaborazione e coniene le modalità di adempimento delle prestazioni, i termini e le modalità di pagamento delle prestazioni, le normative da osservare e, in genere, ogni altro elemento ritenuto utile, nonché l'obbligo per il legale incaricato ad aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione, nonché di predisporre eventuale atto di transazione se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.

3. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione.

4. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frette pregiudizievoli.

5. Il settore Avvocatura avrà cura di trasmettere al professionista la deliberazione di incarico, nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Art.9

REGISTRO DEGLI INCARICHI

Presso l'Avvocatura del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombente.

L'Avvocatura cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art.12., la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Il Dirigente dell'avvocatura provvederà con apposita determina dirigenziale ad indire la selezione pubblica per la iscrizione degli avvocati esterni all'Ente, nell'elenco dei professionisti a cui conferire incarichi;

L'elenco verrà sempre, approvato dal dirigente dell'Avvocatura con propria determinazione. Ogni aggiornamento verrà approvato con le stesse modalità.

Art. 10

TRANSAZIONI DELLE CONTROVERSIE

- 1.**Il Comune ,al fine di evitare inutili ed onerose vertenze in caso di probabile soccombenza ,ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità per l'Ente, secondo i criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
- 2.**Per i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato ,il settore Avvocatura invita il suddetto professionista ad inviare ,con cadenza da concordare,una breve relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
- 3.**Il settore Avvocatura ,valutata la opportunità e convenienza per l'Ente alla transazione,provvederà a stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia ,che formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

Art.11

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

- 1.**Il Dirigente del settore avvocatura dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati qualora:
 - a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
 - b) Abbiamo tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e,fatta salva ogni altra conseguenza di legge , nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
 - c)Qualora abbiano intentato, nel corso dell'incarico, cause contro l'Ente;
 - d)Abbiano perso i requisiti per la iscrizione;
 - e) Abbiamo senza giustificato motivo ,rinunciato ad un incarico;
 - f) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - g) Siano comunque, responsabili di gravi inadempienze;
 - h) siano titolari ,amministratori con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune derivante da appalti di opere,servizi o forniture;
 - i)siano consulenti legali e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera h).
- 2.** La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

Art.12

LIMITI DI SPESE

- 1.** La spesa annua ,per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni,sarà fissata nel bilancio annuale di previsione .Il Dirigente deve garantire il rispetto dei limiti di spese.
- 2** Al bilancio consuntivo è unito un allegato contente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza ,con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati rilevabili dal registro degli incarichi.

Art.13

PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le piu' opportune forme di pubblicità , quali avviso pubblico all'Albo Pretorio,nonché la pubblicazione sul portale Web comunale www.comune.ragusa.gov.it.

L'Albo dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici
L'elenco istituito in conformità al presente regolamento entrerà in vigore a seguito della relativa formazione e approvazione con apposita determina dirigenziale.
Con il presente regolamento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale ,paraconcorsuale di gara d'appalto o trattativa privata ,in quanto non sono previste graduatorie ,attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi.

Art.14

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

L'allegato schema di disciplinare negoziale fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.

Art.15

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio Comunale.

2.Successivamente alla sua entrata in vigore ,il regolamento è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.

Art. 16

TRATTAMENTO DATI

1.Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/03 i dati personali dei professionisti incaricati ,saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi, e saranno raccolti presso il settore Avvocatura del Comune Ai professionisti interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs n.196/03.
